



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 805/2026
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	CC - 11/06/2026
MARIA TERESA ARENA		R.G.N. 11355/2026
ANNA LUISA ANGELA RICCI		
DAVIDE LAURO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 21/06/2023 del Tribunale di Bologna

Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella.

Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del Sostituto Procuratore gen. Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e la memoria a firma dell'Avv. [REDACTED] per il ricorrente con la quale, *in primis*, si chiede convertirsi il ricorso in appello e, in ogni caso, accogliersi lo stesso.



RITENUTO IN FATTO

1. In data 21/06/2023, il Tribunale di Bologna, ha condannato [REDACTED] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada, alla pena di 20 giorni di arresto ed euro 1.800 di ammenda. Con la medesima pronuncia, il giudice, ai sensi degli artt. 53 e ss. della l. 689/1981, ha sostituito la pena detentiva irrogata con la pena pecuniaria di euro 1.000, determinando la pena finale complessiva in euro 2.800 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza, la Difesa ha proposto atto di appello, ma la Corte di Appello di Bologna, con ordinanza del 17/03/2026, ha rilevato l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., e, in applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha qualificato l'impugnazione come ricorso per Cassazione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

Con l'atto di impugnazione in questione sono stati proposti i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto al contraddittorio nella formazione della prova.

Tale *vulnus* — si sostiene — si sarebbe realizzato nel momento in cui il giudice di primo grado ha deciso il processo sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., senza ammettere le prove orali richieste sia dall'accusa che dalla difesa, tra cui il controesame degli agenti accertatori e l'esame dell'imputato.

Si evidenzia che tale decisione ha, di fatto, imposto un giudizio "allo stato degli atti" senza il consenso dell'imputato, in palese violazione degli artt. 111 della Costituzione, dell'art. 6 §1 CEDU e dell'art. 431 cod. proc. pen. come interpretati alla luce del principio del contraddittorio. La relazione di servizio e le annotazioni degli agenti — si osserva — non costituiscono atto irripetibile e non potevano essere utilizzate per fondare il giudizio di colpevolezza senza l'escussione dibattimentale dei redattori. Ne è conseguito che non si è potuto accertare da quali elementi sia derivata la necessità del controllo alcolemico del prevenuto. La mancata audizione dell'imputato, inoltre, gli ha precluso la possibilità di fornire elementi utili alla sua difesa e alla valutazione della sua personalità, con dirette conseguenze anche sul trattamento sanzionatorio.

Si evidenzia che il giudice avrebbe potuto utilizzare come atti irripetibili, al più, gli scontrini dell'alcooltest, ma non certo la CNR o altri atti.

Con il secondo motivo il difensore ricorrente lamenta la mancata assoluzione del proprio assistito in ragione del mancato rispetto dell'art. 379, comma 2, reg. esec. cod. strada.



La Difesa ricorda che aveva eccepito nel corso del giudizio di primo grado il mancato rispetto dell'intervallo temporale di 5 minuti tra le due prove, come prescritto dall'art. 379, comma 2, reg. esec. cod. strada, essendo trascorsi ben 9 minuti tra la prima e la seconda misurazione. E lamenta che la sentenza impugnata non offra alcuna motivazione su tale specifica doglianza, limitandosi a dare atto dell'esito positivo del test.

Ne deriverebbe che l'omessa valutazione di un'eccezione tecnica dirimente sulla regolarità della procedura di accertamento rende la motivazione sulla colpevolezza manifestamente illogica e incompleta.

Con il terzo motivo ci si duole della mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen.).

Si evidenzia in ricorso che il tribunale emiliano ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, motivando sulla base del fatto che l'imputato avesse già usufruito in passato della sospensione condizionale della pena.

Ebbene, tale motivazione, in tesi difensiva, costituisce una palese erronea applicazione dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, norma che prevede un unico motivo ostativo alla sostituzione, ovvero la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, non contestata nel caso di specie.

Il riferimento alla precedente concessione della sospensione condizionale sarebbe del tutto inconferente e introdurrebbe un limite non previsto dalla norma, viziando la sentenza per violazione di legge.

Con il quarto motivo ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, operato, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, «in assenza di elementi positivi di valutazione».

Per il difensore ricorrente tale motivazione sarebbe meramente apparente e illogica, in quanto non considererebbe elementi di segno positivo, quali lo stato di incensuratezza dell'imputato (il precedente decreto penale, risalente al 2014, deve considerarsi estinto nei suoi effetti penali ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. al momento del fatto) e il suo comportamento collaborativo, che il diniego dell'esame dibattimentale ha impedito di apprezzare pienamente.

La motivazione sul punto sarebbe, pertanto, viziata per mancanza di un'effettiva valutazione degli elementi a favore dell'imputato.

In data 26/05/2026 è stata depositata memoria a firma dell'Avv. [REDACTED] con la quale, in via preliminare, il difensore lamenta, in relazione al provvedimento di conversione dell'originario atto di appello in ricorso per Cassazione ad opera della Corte di Appello di Bologna, la violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto inappellabile la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, anche se questa sia stata applicata in



sostituzione della pena detentiva, richiamando l'orientamento giurisprudenziale più restrittivo (Sez. 4, n. 17277/2025). Tuttavia, come si evince da numerose pronunce (Sez. 1, n. 28154/2025; Sez. 4, n. 39612/2024; Sez. 4, n. 44315/2024; Sez. 3, n. 21092/2021), il tema è oggetto di contrasto giurisprudenziale e la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.

Secondo il ricorrente va seguito l'orientamento maggioritario e costituzionalmente orientato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sentenza che applica la sola pena dell'ammenda in sostituzione di quella detentiva rimane appellabile, in quanto l'inappellabilità ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. riguarda solo le sentenze relative a contravvenzioni punite originariamente con la sola pena pecuniaria o alternativa, non anche quelle punite in astratto con pena congiunta, come nel caso di specie (art. 186 cod. strada). Ciò perché l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nel prevedere l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola ammenda, avrebbe inteso riferirsi alle contravvenzioni astrattamente punibili con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e non anche alle contravvenzioni astrattamente punibili con pena congiunta, e ciò anche se sia stata in concreto inflitta la sola pena dell'ammenda per applicazione della pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva. Si sostiene essere, dunque, ammissibile l'appello avverso sentenza di condanna per contravvenzione in relazione alla quale sia stata applicata, ex art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689, la sola pena dell'ammenda come sanzione sostitutiva dell'arresto e ciò in ragione della revocabilità della sostituzione ex artt. 72 e 59 citata legge n. 689 del 1981 (nel testo in vigore prima della entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia), rispetto alla quale il sacrificio del secondo grado nel merito non è costituzionalmente ammissibile.

Ci si duole, invece, che la Corte territoriale, aderendo a un orientamento minoritario e non consolidato, avrebbe violato l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., negando illegittimamente l'accesso al secondo grado di giudizio di merito.

Il ricorrente evidenzia come la decisione della Corte d'Appello di Bologna si inserisca in un dibattito giurisprudenziale ancora aperto.

L'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dalla Riforma Cartabia, è oggetto di interpretazioni divergenti in seno alla Corte di Cassazione. E si ribadisce che tale contrasto è stato ritenuto di notevole importanza, tanto da indurre la Prima Sezione Penale a rimettere la questione alle Sezioni Unite per ottenere una pronuncia dirimente. Il quesito sottoposto al massimo organo nomofilattico è proprio se, alla luce delle recenti riforme, la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, anche se sostitutiva dell'arresto, sia appellabile o inappellabile (Sez. 1, Ord. n. 28154 del 26/06/2025).



Il difensore del [REDACTED] pertanto, chiede che la Corte voglia, previo ogni più opportuno provvedimento di legge e del caso, dichiarare ammissibile l'appello proposto e rimettere gli atti alla Corte d'Appello di Bologna per la celebrazione del giudizio di appello nel merito.

3. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In relazione alla questione circa l'appellabilità della sentenza impugnata proposta dalla Difesa, come ricordato in premessa, con i motivi aggiunti, la stessa è infondata.

Effettivamente, come ricorda il ricorrente, Sez. 1 ord. n. 28154 del 26/06/2025, Vaccaro, non mass. aveva rimesso alle S.U. la seguente questione: "Se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come infine novellato dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell'arresto, sia ordinariamente impugnabile con l'appello o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile". Tuttavia, con provvedimento della Prima Presidente del 04/09/2025, gli atti sono stati restituiti al Collegio rimettente, in ragione della intervenuta composizione del rilevato contrasto – composizione verificatasi in data successiva, rispetto alla decisione di rimessione del tema alle Sezioni Unite – nel senso della non appellabilità della sentenza di condanna, mediante la quale sia stata inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell'arresto.

Pertanto, Sez. 1, n. 5145 del 10/12/25, dep. 2026, Vaccaro, non mass., nel processo proseguito dopo la restituzione degli atti dalle S.U. ha ritenuto, che «La preliminare questione processuale concernente il rimedio impugnatorio esperibile deve reputarsi – all'indomani della sopra ricordata rimessione della stessa alle Sezioni Unite di questa Corte, nonché stante il tenore del relativo provvedimento di restituzione – ormai superata, nel senso della non appellabilità della sentenza di condanna, a mezzo della quale sia stata inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell'arresto».

La medesima sentenza, in linea con la ormai unanime giurisprudenza di legittimità, che anche questo Collegio condivide, dà continuità alla regola ermeneutica fissata da Sez. 3, n. 20573 del 13/03/2024, Staffieri, Rv. 286360 – 01, che ha così statuito: «In tema impugnazioni, è inappellabile la sentenza di condanna con



la quale è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell'arresto, per effetto del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-*bis* cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689» (nello stesso senso si è espressa Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024, dep. 2025, Aveta, Rv. 287878 – 01).

2. Passando ai motivi proposti con il ricorso, ritiene il Collegio che il primo sia fondato e assorbente rispetto agli ulteriori profili di doglianza.

Ed invero, il giudizio di primo grado risulta instaurato con giudizio immediato a seguito di opposizione del ricorrente al decreto penale emesso nei suoi confronti.

La Difesa fondatamente rileva che il giudizio si è svolto, in realtà sulla base della documentazione presente nel fascicolo del dibattimento, ritenuta utilizzabile senza il consenso dei difensori per quanto attiene agli atti diversi dagli scontrini dell'alcooltest, utilizzando irrualmente i verbali redatti dalla p.g. e negando l'ammissione dei testi di p.g., nonché un rinvio richiesto per svolgere l'esame dell'imputato.

In proposito, va evidenziato, che la dicitura "sull'accordo delle parti" che si legge nel verbale di udienza del 21/06/2023 attiene alla lettura e all'utilizzabilità degli atti legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, ma non può in alcun modo, anche per il momento processuale in cui interviene, ritenersi indicativa di un accordo sui mezzi di prova ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen.

In sostanza nella fattispecie si è svolto un giudizio abbreviato senza che la parte ne abbia fatto richiesta e, peraltro, senza che abbia potuto fruire del relativo sconto di pena, in violazione del diritto di difesa inerente al contraddittorio.

La relazione di servizio e le annotazioni degli agenti — come fondatamente osserva il ricorrente — non costituiscono atto irripetibile e non potevano essere utilizzate per fondare il giudizio di colpevolezza senza l'escussione dibattimentale dei redattori.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica.

Così deciso il 11/06/2026

Il Consigliere estensore
Vincenzo Pezzella

Il Presidente
Salvatore Dovere

